Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 31 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 22 marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 261

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAPPINI Ambrogio, nato a Sospirolo il 22 agosto 1919, partigiano combattente. — Valoroso combattente, alla testa di una sparuto gruppo di partigiani attaccava con indomito coraggio un forte reparto nemico, impegnandolo fin tanto che non si ritirava in precipitosa fuga. — Torre Mondovì, 17 giugno 1944.

(5248)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1965, n. **1007.**

Istituzione della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la domanda in data 7 ottobre 1964 presentata dal presidente del Consorzio per la libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » costituito tra le provincie ed i comuni di Chieti, Pescara e Teramo con decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1964, n. 1194,15139,2, per ottenere il riconoscimento della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » con la Facoltà di lettere e filosofia, di economia e commercio e di giurisprudenza;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo in seno alla Università anzidetta anche al richiesto riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio, atteso che nell'ambito della Regione abruzzese il corso anzidetto differisce dal corso linguistico della Facoltà di magistero per i titoli di ammissione e le modalità di iscrizione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro:

Decreta:

Art. 1

E' istituita la libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia e di economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere aventi sede nel territorio del comune di Chieti, località Madonna delle Piane, e dalla Facoltà di giurisprudenza, sita nella città di Teramo.

E' approvato lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio », annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è mantenuta a totale carico del Consorzio interprovinciale costituito fra le Amministrazioni comunali e provinciali delle città di Chieti, Pescara e Teramo.

Art. 3.

La tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la laurea in lingue e letterature straniere è rilasciata anche dalla libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 64. — VILLA

Libera Università abruzzese degli studi « Gabriele D'Annunzio »

STATUTO

CAPO I
Costituzione dell'Università

Art. 1.

La libera Università abruzzese degli studi « Gabriele D'Annunzio » appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia e di economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere, aventi sede nel territorio del comune di Chieti - località Madonna delle Piane, e dalla Facoltà di giurisprudenza in Teramo.

Essa è autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Università contribuiscono:

a) il Consorzio universitario interprovinciale costituito fra le Amministrazioni comunali e provinciali delle città di Chieti, Pescara e Teramo;

b) altri eventuali sovventori.

Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e soprattasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti e i contributi di segreteria.

CAPO II
Autorità accademiche

Art. 3.

Sono organi dell'Università:

1) rettore;
2) Corpo accademico;
3) Senato accademico;
4) Consiglio di amministrazione;
5) preside di Facoltà;
6) Consiglio di Facoltà.

Art. 4.

Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico fra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il rettore:

a) presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;

b) ha la legale rappresentanza della libera Università nei confronti di terzi e in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordini di pagamento;

e) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie elencate alle lettere a), e), f), l) ed m) del successivo art. 8 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;

f) rappresenta la libera Università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

g) esercita l'alta sorveglianza sul funzionamento della libera Università e sull'attività del personale docente ed amministrativo;

h) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sul funzionamento della libera Università;

i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

l) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione e del Senato accademico;

m) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

n) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario; salvo la competenza degli altri organi prevista dal presente statuto.

« Il rettore può delegare uno dei professori di ruolo della Università a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ».

« Al rettore spetta una indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali ».

Art. 5.

Il Corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo delle Università ed è presieduto dal professore più anziano.

Il Corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo crede opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori intervenuti.

Art. 6.

Il Senato accademico è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) dai presidi di Facoltà.

Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo il direttore amministrativo il quale esercita le funzioni di segretario.

Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che vi sono demandate dal testo unico della legge sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da un professore di ruolo o fuori ruolo di ogni Facoltà designato dalla Facoltà;

c) da un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione all'atto del riconoscimento dell'Università;

d) dal presidente e dai due vice-presidenti del Consorzio per la libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio ».

e) dai sei rappresentanti del detto Consorzio designati dalla assemblea del Consorzio stesso;

f) dal direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali della libera Università;

b) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo della libera Università;

c) conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del Consiglio di Facoltà;

d) delibera sulle assegnazioni di fondi agli Istituti e sulla assegnazione alle cattedre di assistenti, retribuiti, proposti dal Consiglio di Facoltà;

e) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal rettore se essi sono destinati ai servizi generali dell'Università, oppure dal Consiglio di Facoltà se essi devono prestare servizio presso Istituti o cattedre;

f) nomina il direttore amministrativo;

g) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario;

h) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi relativamente alle proposte del Consiglio di Facoltà per gli Istituti e le cattedre;

i) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della libera Università;

l) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento della Università che importano entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di amministrazione, di biblioteca e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente dalla libera Università.

« Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente ».

« Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti del Consiglio ».

« Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario ».

Art. 9.

I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore.

Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Art. 10.

Il Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede e, di regola, di tutti i professori di ruolo o fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dalle norme vigenti per le Università statali.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse però le questioni riguardanti la composizione delle Facoltà e le proposte di nomina o conferimenti di incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

Art. 11.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e di conseguenza sovraintende in conformità delle disposizioni del Consiglio di amministrazione, e del rettore a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative regolamentari.

Art. 12.

Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà, devono caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento o di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

Art. 13.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare devono essere dedicate non meno di tre ore di lezioni settimanali.

A ciascuna Facoltà sono annessi particolari Istituti o seminari con proprio ordinamento interno nonchè una biblioteca.

CAPO III

Facoltà di lettere e filosofia

La Facoltà di lettere e filosofia rilascia:

a) laurea in Lettere;
b) laurea in Filosofia.

A) *Laurea in Lettere*:

Art. 14.

La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti complementari:

1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Antichità greche e romane;
4) Storia della letteratura latina e medioevale;
5) Storia della lingua italiana;
6) Filologia e storia bizantina;
7) Paleografia e diplomatica;
8) Lingua e letteratura francese;
9) Lingua e letteratura inglese;
10) Lingua e letteratura tedesca;
11) Lingua e letteratura spagnola;
12) Storia delle religioni;
13) Storia del cristianesimo;
14) Archeologia cristiana;
15) Letteratura cristiana antica;
16) Topografia dell'Italia antica;
17) Storia della musica;
18) Letteratura delle tradizioni popolari;
19) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
20) Filologia germanica;
21) Sociologia;
22) Dialettologia abruzzese;
23) Papirologia;
24) Etruscologia e Archeologia;
25) Storia del Risorgimento;
26) Sanscrito;
27) Filologia slava;
28) Paletnologia;

29) Lingua e letteratura russa;
30) Etnologia;
31) Biblioteconomia e bibliografia;
32) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Università degli studi « Gabriele D'Annunzio ». In quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione del preside della Facoltà di lettere e filosofia.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari devono essere seguiti per un biennio. Può però lo studente seguire per un biennio, anche in anni non consecutivi, uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente in uno o due gli altri insegnamenti, che deve scegliere come complementari.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di storia greca o di storia romana possono essere riuniti in un unica cattedra ed i corsi rispettivi essere tenuti alternativamente; in tal caso deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studenti il corso che sarà impartito.

Lo studente deve: almeno all'inizio del secondo anno di studio, dichiarare nella domanda di iscrizione quale indirizzo intende seguire.

Potrà mutare indirizzo non oltre l'inizio del terzo anno di corso, previa approvazione della Facoltà. Il preside, sentita, ove ritenga la Facoltà, controlla i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, per approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside della Facoltà.

B) *Laurea in Filosofia*

Art. 15.

La durata del corso di studi per la laurea in Filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana; (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Psicologia.

Insegnamenti complementari:

1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica;
4) Storia della filosofia medioevale;
5) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
6) Storia delle religioni;
7) Storia del cristianesimo;
8) Storia delle dottrine politiche;
9) Letteratura greca;
10) Economia politica;
11) Storia greca;
12) Sociologia;
13) e 14) Due lingue e letterature straniere e moderne scelte fra quelle previste per la laurea in Lettere;
15) Storia del Risorgimento;
16) Storia del Diritto italiano;
17) Storia delle Dottrine economiche;
18) Filosofia della storia.

Art. 16.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

C) *Disposizioni comuni*

Art. 17.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere in modo originale e in buona forma italiana un tema concordato col professore di una delle discipline comprese nel piano di studio approvato dalla Facoltà.

L'indicazione del tema, col visto del professore che l'ha accettato deve essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione.

Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea senza possibilità di proroga.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da un correlatore scelto dal preside tra quelli dei professori, interpellati tempestivamente da lui, che ne abbiano fatto richiesta.

Questi ultimi saranno preferibilmente proposti dal preside al rettore per la nomina della Commissione.

E' obbligo dei commissari essere presenti o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

Art. 18.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accettare la sua cultura letteraria, storica o filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

Art. 19.

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termine di legge, vigenti nelle Università statali.

Art. 20.

Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica.

D) *Seconda laurea*

Art. 21.

I laureati in Filosofia possono essere iscritti al quarto anno del corso di lettere e devono seguire questo piano di studi:

a) per l'indirizzo classico:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Letteratura greca;
4) Glottologia;
5) Geografia;
6) Archeologia e storia dell'arte greca romana;
7) Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

Devono inoltre superare una prova scritta di traduzione latina;

b) per l'indirizzo moderno:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Geografia;
4) Filologia romanza;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) e 7) due lingue e Letteratura moderna, a scelta tra Lingua e Letteratura francese, Lingua e Letteratura inglese. Lingua e Letteratura tedesca, ma in ogni modo, diverse da

quella eventualmente seguita nel corso per la laurea in Filosofia; devono inoltre superare una prova scritta di traduzione in latino.

Per ambedue gli indirizzi, qualora il candidato avesse, per il conseguimento della laurea in Filosofia, scelto come insegnamento uno o due di quelli indicati con i numeri da tre a sette e superato i relativi esami, dovrà sostituirli con altrettanti corsi ed esami di discipline complementari per la sua laurea in Lettere, da lui non seguiti per la laurea in Filosofia.

Art. 22.

I laureati in Lettere possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in Filosofia e devono seguire questo piano di studi.

1) Filosofia teoretica;
2) Storia della filosofia;
3) Filosofia morale;
4) Pedagogia;
5) Storia medioevale;
6) Storia moderna;
7) Psicologia.

Qualora per il conseguimento della laurea in Lettere abbiano superato l'esame di Storia medioevale o di Storia moderna o di ambedue, devono sostituire queste discipline rispettivamente con una o due delle complementari per la laurea in Filosofia.

E) *Istituti e borse di perfezionamento*

Art. 23.

La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti istituti:

1) Filologia classica;
2) Archeologia e storia antica;
3) Glottologia;
4) Filologia moderna;
5) Storia medioevale e moderna;
6) Storia dell'arte;
7) Geografia;
8) Filosofia;

Ciascuna di queste avrà uno statuto proprio, deliberato dalla Facoltà.

Art. 24.

Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà stessa possono essere istituite anno per anno borse di perfezionamento.

Facoltà di economia e commercio

La Facoltà di economia e commercio rilascia:

a) la laurea in Economia e commercio;
b) la laurea in Lingue e letterature straniere.

Art. 25.

La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese e spagnola (triennale);
19) Lingua inglese e tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Diritto della navigazione;
2) Diritto industriale;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto internazionale;
5) Demografia;
6) Economia dei trasporti;
7) Lingua albanese;
8) Lingua russa;
9) Lingua serbo-croata;
10) Contabilità di Stato;
11) Storia delle dottrine economiche;
12) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
13) Diritto fallimentare;
14) Diritto costituzionale regionale;
15) Sociologia;
16) Diritto processuale civile;
17) Legislazione bancaria;
18) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
19) Economia montana e forestale;
20) Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuno una prova scritta e una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 26.

Ai fini della propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere gli esami di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Diritto amministrativo	Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Economia politica I
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Economia politica I
Diritto della navigazione	Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico
Diritto internazionale	Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico
Economia e politica agraria	Economia politica II Statistica II
Economia politica II	Economia politica I - Statistica I - Matematica generale
Matematica finanziaria I	Matematica generale
Matematica finanziaria II	Matematica finanziaria I - Statistica I
Politica economica e finanziaria	Statistica II - Economia politica II - Scienza delle finanze e diritto finanziario
Ragioneria generale ed applicata II	Ragioneria generale ed applicata I
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Economia politica II - Statistica II - Istituzioni di diritto pubblico
Statistica II	Statistica I - Economia politica I

Tecnica bancaria e professionale	Ragioneria generale ed applicata II - Diritto commerciale - Economia politica II
Tecnica industriale e commerciale	Matematica finanziaria I - Economia politica II - Diritto commerciale - Merceologia - Ragioneria generale applicata I e II

Art. 27.

Gli esami di profitto sono ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame e possono anche non limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso in cui lo studente è stato iscritto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali ad eccezione delle istituzioni di Diritto privato e di Diritto pubblico e da lui scelta con l'approvazione del professore della materia.

Qualora il candidato intenda scegliere per la dissertazione scritta un tema vertente su una delle materie complementari deve averne autorizzazione dal preside (udita la Facoltà quando abbia superato il relativo esame).

Art. 28.

I laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono ammessi al terzo anno di corso con l'esonero dalla frequenza del primo anno di lingue straniere.

La Facoltà delibera caso per caso la convalida e l'esenzione dagli esami comuni.

Per le abbreviazioni di corso e di riconoscimento di esame in base ad altre lauree conseguite presso Università o Istituti superiori italiani e per i provenienti da altri corsi di laurea, decide la Facoltà caso per caso.

Art. 29.

Corsi di laurea in lingue e letterature straniere

La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda » o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'Istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o dal Liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici di ogni tipo compresi gli Istituti tecnici femminili e diploma della Scuola di magistero professionale per la donna a norma e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia;

Insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Lingua e letteratura russa;
5) Lingua serbo-croata;
6) Lingua slovena;
7) Glottologia;
8) Letteratura greca;
9) Letteratura ibero americana.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Facoltà di giurisprudenza

La Facoltà di giurisprudenza rilascia la laurea in giurisprudenza.

Art. 30.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni, titoli di ammissione sono: il diploma di maturità classica e il diploma di maturità scientifica.

Art. 31.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Storia del diritto romano;
4) Filosofia del diritto;
5) Economia politica;
6) Scienze delle finanze e diritto finanziario;
7) Diritto costituzionale;
8) Storia del diritto italiano (biennale);
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto civile (biennale);
11) Diritto commerciale;
12) Diritto romano (biennale);
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale;
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale;

Sono insegnamenti complementari:

1) Statistica;
2) Medicina legale e delle assicurazioni;
3) Diritto agrario;
4) Diritto della navigazione;
5) Storia dei trattati e politica internazionale;
6) Diritto fallimentare;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Diritto industriale;
9) Demografia;
10) Politica economica e finanziaria;
11) Dottrina dello Stato;
12) Sociologia;
13) Contabilità dello Stato;
14) Scienze dell'Amministrazione;
15) Diritto minerario;
16) Diritto costituzionale comparato;
17) Diritto pubblico regionale.

Art. 32.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali e da lui scelta di concerto col professore.

Art. 33.

Coloro che siano forniti di altra laurea e siano in possesso di diploma di maturità classica e di maturità scientifica possono essere iscritti a giudizio della Facoltà; a un

anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in Scienze politiche ed in Economia e commercio che vengono iscritti al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame.

Art. 34.

La propedeuticità degli esami è regolata nel modo seguente:

Per le materie fondamentali:

Non si può sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*
Diritto ecclesiastico	Istituzioni di diritto privato
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Economia politica
Diritto civile	Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato
Diritto romano	Storia del diritto romano Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto italiano	Storia del diritto romano Istituzioni di diritto romano
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato
Diritto internazionale	Diritto costituzionale
Procedura penale	Diritto penale
Diritto amministrativo	Diritto costituzionale Diritto commerciale

Per le materie complementari:

Diritto agrario	Istituzioni di diritto privato
Diritto della navigazione	Istituzioni di diritto privato

CAPO IV

Personale insegnante

Art. 35.

L'insegnamento ufficiale è impartito dal professore di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professore di ruolo delle singole Facoltà sono determinati dalla tabella *A*, annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà si provvede nei modi indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 36.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Università abruzzese « G. D'Annunzio » le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 37.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori di ruolo statale.

Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo dei professori di ruolo statale.

Art. 38.

All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà, delibera entro il mese di maggio sul numero degli incarichi da conferire nell'anno accademico successivo.

Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facoltà entro il mese di giugno.

Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformità di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Università statali.

Art. 39.

I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi di corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il Consiglio della Facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modifiche.

Art. 40.

Presso l'Università, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

CAPO V

Assistenti

Art. 41.

Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nella attività didattica.

Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati i lettori.

Art. 42.

I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella *B*) annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Università « G. D'Annunzio » le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti e di lettori di ruolo delle Università statali.

Al trattamento di quiescenza si provvede in conformità dell'art. 37.

Art. 43.

Con i criteri e le modalità stabilite per le Università statali, la libera Università « G. D'Annunzio », può nominare assistenti volontari nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

CAPO VI

Studenti, esami e tasse

Art. 44.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale degli studenti.

Art. 45.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

Art. 46.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea.

Art. 47.

Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

Art. 48.

L'esame di laurea consiste, come a suo luogo è detto per ciascuna Facoltà, nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato dal professora della disciplina. La discussione si deve svolgere nei modi e termini stabiliti a suo luogo per ciascuna Facoltà nel presente statuto.

Art. 49.

Per quanto riguarda l'ammontare della tassa e soprattassa, contributi, diritti di segreteria e more si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali.

Art. 50.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 51.

I Consigli di Facoltà consigliano un piano di studi, al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione dalle tasse e sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studio, ma se questo è diverso da quello consigliato lo devono sottoporre al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno.

Art. 52.

Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati dalla Facoltà, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni saranno notificati agli studenti per mezzo di manifesti a cura del preside all'inizio dell'anno accademico.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti.

CAPO VII

Personale amministrativo di biblioteca ed ausiliario

Art. 53.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario sono stabilite dalla tabella *C* annessa al presente statuto.

Art. 54.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, della carriera di concetto di segreteria, e di biblioteca, della carriera esecutiva d'ordine e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di personale appartenente alle predette carriere dell'Università si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti, in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 55.

Per il trattamento economico di quiescenza del personale amministrativo ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità.

Art. 56.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Al relativo onere finanziario l'Università provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.

CAPO VIII

Amministrazione

Art. 57.

Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità secondo apposita convenzione.

Art. 58.

Il Consorzio universitario interprovinciale mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili per le sedi, biblioteche e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano all'atto della costituzione.

I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente il suddetto Ente avesse fornito e concesso in uso alla Università debbono essere iscritti in apposito inventario e non potranno tornare a disposizione del Consorzio se non quando questo avrà convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Università.

L'Università dispone, inoltre, di contributi dei privati e dei proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche con i quali provvede alla propria gestione ed alla costituzione di un proprio patrimonio di cui è tenuto separato regolare inventario.

Qualora la libera Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore della libera Università stessa. I beni concessi in uso torneranno nella disponibilità dei rispettivi concedenti.

Art. 59.

Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

Norme transitorie e finali

Art. 60.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge per le tre suddette Facoltà e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da appositi Comitati tecnici composti da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle predette Facoltà saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati a ciascuna Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 61.

Nella prima applicazione del presente statuto il rettore sarà eletto a maggioranza di voti da un assemblea collegiale costituita dai componenti dei Comitati tecnici.

Art. 62.

I presidi delle Facoltà e finchè questi non siano nominati i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico.

Art. 63.

Nella prima applicazione del presente statuto, il personale direttivo amministrativo e di biblioteca appartenente ai ruoli del Consorzio universitario interprovinciale e degli Enti consorziali viene inquadrato nel ruolo organico della carriera direttiva previsto dallo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » in base alle funzioni espletate presso il Consorzio o gli enti consorziati, ed all'anzianità di servizio di ruolo.

Gli altri posti previsti dalla tabella *C* annessa allo statuto della suddetta Università saranno coperti mediante normale concorso per esami e per titoli riservato al personale non di ruolo dipendente dal Consorzio universitario interprovinciale che sia in servizio alla data di entrata in vigore del presente

statuto, che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre, che abbia una anzianità di servizio di almeno due anni e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.

Art. 64.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

TABELLA A

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI

Facoltà di lettere e filosofia	n. 6
Facoltà di economia e commercio	» 7
Facoltà di giurisprudenza	» 6

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

TABELLA B

POSTI DI RUOLO DEGLI ASSISTENTI

Facoltà di lettere e filosofia	n. 6
Facoltà di economia e commercio	» 6
Facoltà di giurisprudenza	» 6

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

TABELLA C

POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica	Numero posti	Coefficiente
a) *Carriera direttiva*:		
Direttore amministrativo	1	402
Consigliere di 1ª classe	3	325
Consigliere di 2ª classe		271
Consigliere di 3ª classe		229
b) *Personale della biblioteca*: (carriera direttiva):		
Bibliotecario di 3ª classe	1	325
Bibliotecario aggiunto		271
Vice bibliotecario		229
c) *Personale della biblioteca*: (carriera di concetto):		
Aiuto bibliotecario	3	271
Aiuto bibliotecario aggiunto		229
Aiuto vice bibliotecario		202
d) *Personale della ragioneria*:		
Ragioniere	4	271
Ragioniere aggiunto		229
Vice ragioniere economo		202
e) *Personale di segreteria*: (carriera di concetto):		
Segretario	5	271
Segretario aggiunto		229
Vice segretario		202
f) *Personale di segreteria*: (carriera esecutiva):		
Archivista	8	202
Applicato		180
Applicato aggiunto		157
g) *Carriera ausiliaria*:		
Usciere capo	1	159
Usciere	9	151

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1965.

Nuova determinazione della dotazione organica degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 ottobre 1959, n. 947;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il 16 febbraio 1962, n. 42, con il quale, in applicazione dell'art. 62, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la pianta organica degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile, di cui alla legge 22 ottobre 1959, n. 947, sopracitata, è stata rideterminata come segue:

Coefficiente	Categoria	Numero dei posti
193	Capo operaio	1
167	Operaio di 1ª categoria (specializzato)	27
157	Operaio di 2ª categoria (qualificato)	76
151	Operaio di 3ª categoria (comune)	54
	Totale	158

Considerata la necessità di adeguare ulteriormente la suddetta pianta organica alle effettive esigenze di istituto della predetta Amministrazione, allo scopo di assicurare il regolare funzionamento degli uffici centrali e di quelli periferici (Capitanerie di porto);

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, sopracitata, che prevede l'aumento, fino ad un massimo del dieci per cento, della dotazione organica degli operai di ciascuna Amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

In applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la pianta organica degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile, di cui al proprio decreto 23 settembre 1961, è sostituita dalla seguente, con effetto dal 1° settembre 1965:

Coefficiente	Categoria	Numero dei posti
193	Capo operaio	1
167	Operaio di 1ª categoria (specializzato)	30
157	Operaio di 2ª categoria (qualificato)	84
151	Operaio di 3ª categoria (comune)	59
	Totale	174

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 250. — DE QUATTRO

(5263)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Nomina del rappresentante del Governo nella Regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1956, con il quale il prefetto dott. Giorgio Derossi venne nominato componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1965, con il quale il dott. Derossi è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 20 maggio 1965, per assumere l'incarico di rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nell'anzidetta Regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 maggio 1965, il prefetto dottor Giorgio Derossi cessa dalla carica di componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data, il prefetto dott. Giorgio Derossi è nominato rappresentante del Governo nella Regione sarda, in sostituzione del prefetto dott. Francesco De Lorenzo, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1965
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 146. — FORTUNI

(6231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1965.

Conferma del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, concernente la presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con sede in Roma;

Visti lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 24 marzo 1946, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità approvato con decreto ministeriale 15 maggio 1964;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1960, con il quale l'avv. Tullio Odorizzi è stato nominato presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Considerato che l'avv. Tullio Odorizzi è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Tullio Odorizzi è confermato, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1965
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 339

(5993)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1429, (convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463), col quale è stato istituito l'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », con sede in Roma;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 530, col quale, fra l'altro, l'Ente suddetto ha assunto la denominazione di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, (ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561), e successive modificazioni, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto presidenziale 7 giugno 1961 (registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1961, registro n. 36 Difesa-Marina, foglio n. 8), col quale il generale ispettore del genio navale Antonio Parilli è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a decorrere dal 16 maggio 1961;

Sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Il generale ispettore del genio navale Italo Battigelli viene nominato presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a decorrere dal 22 luglio 1965, per la durata di un quadriennio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1965
Registro n. 47 *Difesa-Marina, foglio n.* 35

(6173)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965.
Scioglimento del Consiglio comunale di Vignanello.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Vignanello, al quale la legge assegna venti seggi, risultava composto, in seguito alle elezioni del novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Peraltro, fin dall'inizio, si delineava, nell'ambito di quell'organo, la contrapposizione di due raggruppamenti equivalenti: tale situazione è rispecchiata, infatti, nei risultati per l'elezione del sindaco e degli assessori; e solo in virtù del criterio che, a parità di voti, sono eletti i più anziani di età era possibile addivenire alla costituzione dell'Amministrazione.

Anche in ordine alla nomina dei membri del Comitato dell'E.C.A. nonchè di un rappresentante dell'Amministrazione comunale in seno ad una Commissione per un concorso si doveva successivamente applicare la predetta regola dell'età.

Però, chiamato a deliberare su questioni di rilevante interesse, il Consiglio comunale o ne rinviava la trattazione o addiveniva a votazioni infruttuose, a causa della parità dei suffragi che rifletteva la consueta contrapposizione fra i due anzidetti schieramenti consiliari.

Lo stesso sterile risultato di parità faceva registrare la votazione sul bilancio preventivo per l'anno 1965, nell'adunanza iniziata il 30 aprile u. s. e proseguita il 1° maggio successivo, dopo che, nel corso del dibattito, lo schieramento di opposizione, a mezzo di suoi esponenti, aveva preannunziata la propria sistematica contrarietà all'azione dell'Amministrazione in carica.

A questo punto, il prefetto riteneva di dover richiamare espressamente l'attenzione del sindaco sulla necessità che il Consiglio comunale facesse luogo al predetto adempimento rimasto negletto.

Pertanto, in data 8 maggio 1965, inviava al sindaco un telegramma nel quale, richiamando due precedenti circolari prefettizie in materia, lo invitava formalmente a convocare di nuovo, in via di assoluta urgenza, il Consiglio comunale.

Ciò nonostante nella seduta consiliare, tenutasi all'uopo il 19 maggio 1965, ancora una volta, il Consiglio comunale si dimostrava incapace di esprimere la necessaria maggioranza dei consensi, essendosi, da parte dello schieramento di opposizione, ribadito il noto atteggiamento che escludeva ogni possibilità di costruttiva collaborazione.

Non potendosi prevedere una positiva evoluzione della situazione determinatasi in seno al predetto Consiglio comunale, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento, e, nel contempo, ha disposto la sospensione dell'organo stesso, a norma dell'art. 105 del regio decreto 1923, n. 2839.

L'esito dell'ultima adunanza consiliare ha costituito la riprova dell'esistenza di una paralisi funzionale già denunciata dai risultati delle precedenti sedute di quell'organo, e derivante — secondo quanto si è detto — dall'irrigidimento, su posizioni inconciliabili, dei due raggruppamenti nei quali, sin dalla sua origine, è stata divisa la rappresentanza consiliare.

In tale stato di cose, un eventuale intervento sostitutivo del prefetto, per l'approvazione del bilancio, si sarebbe appalesato strumento del tutto inadeguato a suscitare la regolare ripresa dell'attività amministrativa, in quanto inidoneo ad operare, in modo risolutivo, sulle cause sottostanti alla crisi del civico Consesso.

Questa, pertanto, non appare ormai superabile che mediante l'adozione della eccezionale misura di rigore proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Vignanello ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto ispettore, dott. Francesco Pascarella.

Roma, addì 24 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Vignanello si è dimostrato incapace di funzionare, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1965;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 giugno u. s.;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, nn. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vignanello è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Pascarella, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5526)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.

Trasformazione della sottosezione di Archivio di Stato di Urbino in sezione di Archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1955, con il quale è stata istituita in Urbino una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Urbino è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 20 agosto 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 187

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.

Istituzione di Scuole allievi operai presso enti della Difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento speciale per i salariati della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate ed in particolare il primo comma dell'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, registro n. 77 Difesa-Esercito, foglio n. 306, con il quale vengono istituite Scuole allievi operai presso enti della Difesa-Esercito;

Decreta:

Presso ciascuno dei sottoindicati enti della Difesa-Esercito, è istituita una Scuola allievi operai:

Servizio della motorizzazione:

Centro Studi Esperienze Motorizzazione, Roma;
4ª O.R.A. (Officina Riparazioni Auto), Verona;
5ª O.R.A. (Officina Riparazioni Auto), Treviso;
7ª O.R.A. (Officina Riparazioni Auto), Firenze;
12ª O.R.A. (Officina Riparazioni Auto), Cagliari.

Servizio della sanità:

Ospedale militare, Bari;
Ospedale militare, Udine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1965
Registro n. 63 *Difesa-Esercito, foglio n.* 94

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Bologna.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Bologna;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Bologna come segue:

Direzione di atterraggio: 120°-300°
Lunghezza di atterraggio: mt. 1200
Livello medio dell'aeroporto mt 36,20 s.l.m.
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata S.E. mt 35,60 s.l.m.
testata N.O. mt. 36,25 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(5536)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.
Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Timor murale ». (Decreto di revoca n. 248).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 maggio 1958 col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 2380 il presidio medico-chirurgico « Timor murale », insetticida domestico della ditta Montecatini, con sede in Milano, largo G. Donegani n. 1/2;

Vista la dichiarazione in data 24 maggio 1965 con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Timor murale » insetticida domestico della ditta Montecatini di Milano, già registrato al n. 2380.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5792)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1965.
Costituzione del Collegio sindacale della Gestione speciale della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 9726, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Gestione speciale della Società Mineraria Carbonifera Sarda;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1961, n. 466/2 con il quale venne costituito il Collegio sindacale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di detto Collegio per il prossimo quadriennio;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Gestione speciale della Società Mineraria Carbonifera Sarda, per la durata di un quadriennio è così costituito:

Sindaci effettivi:

Subrizi dott. Remo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pelosa dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Virdis rag. Antonio, in rappresentanza della Prefettura di Cagliari.

Sindaci supplenti:

Giorgilli dott. Savino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gafforio rag. Foscolo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5780)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.
Annullamento della revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Bronchio ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 marzo 1964, n. 3913/R, con il quale venne provveduto alla revoca su rinuncia della specialità medicinale « Bronchio » della ditta S.A.I. F.E. di Reggio Emilia nelle preparazioni 30 pastiglie gommose all'efedrina, 22 e 40 pastiglie espettoranti balsamiche, sciroppo all'efedrina flacone da gr. 200 e gr. 225 e sciroppo al creosoto flacone da gr. 225;

Considerato che alla revoca delle preparazioni sopraelencate è stato provveduto per mero errore materiale, avendo la ditta rinunciato con lettera in data 28 agosto 1963 soltanto alla confezione da nove pastiglie zuccherine all'efedrina (categoria) alla cui revoca era già stato provveduto con decreto n. 3901/R in data 4 dicembre 1963;

Ritenuto che in conseguenza si debba provvedere ad annullare la revoca della registrazione della specialità medicinale di cui si tratta disposta con decreto numero 3913/R del 9 marzo 1964;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 1730;

Decreta:

E' annullata la revoca della registrazione, su rinuncia, della specialità medicinale « Bronchio » della ditta S.A.I.F.E. di Reggio Emilia nelle preparazioni 30 pastiglie gommose all'efedrina, 22 e 40 pastiglie espettoranti balsamiche, sciroppo all'efedrina flacone da gr. 200 e gr. 225 e sciroppo al creosoto flacone da gr. 225, disposta con decreto n. 3913/R del 9 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 dell'8 giugno 1964, pag. 2387, n. 81 - 82 e 83.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta Zanardi, con sede in Bologna, via della Villa, n. 17-19, che ha incorporato la ditta S.A.I.F.E. di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(5911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965:

Galvagno Desti Maria, notaio residente nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Belpasso, distretto notarile di Catania;

Schembari Giovanna, notaio residente nel comune di Pozzallo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania;

Zanardi Landi Mangilli Vittorio, notaio residente nel comune di Cervignano del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Tarcento, stesso distretto.

(6235)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965 è stato revocato il decreto ministeriale 7 maggio 1965, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Franco Bruno nel comune di Milano, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Lecce.

(6236)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola e di consumo «Agricola Usellense», con sede in Usellus (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1965, il dott. Lorenzo Corona viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 16 giugno 1965, in sostituzione del rag. Giovanni Campesi.

(6181)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro «A.C.L.I. - San Giuseppe», con sede in Mesoraca (Catanzaro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 agosto 1965, il dott. Domenico Spiniello viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 6 maggio 1965, in sostituzione dell'avv. Mario Sestito.

(6182)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia alla lepre e alla pernice rossa in comune di Bormida (Savona)

Con decreto 11 agosto 1965 fino al 39 giugno 1969 è vietato, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio venatorio alla lepre e alla pernice rossa nella zona della superficie di ettari 400, sita nel comune di Bormida, delimitata dai sottoindicati confini:

est est-nord: sponda del fiume Bormida a partire da «valle» foce del ruscello Giardino fino a «monte» foce del ruscello Scuro;

nord-ovest: tutto il percorso del ruscello giardino fino in cima alla montagna Rocca Roluta;

ovest ovest-sud: lungo la punta della montagna Rocca Roluta fino al passo dei Colletti, poi strada Colletti deviazione Pinei;

sud: tutto il percorso del ruscello Scuro fino alla deviazione Pinei.

(6016)

Rinnovo della zona 23 di Amandola e Montefortino (Ascoli Piceno)

Con decreto ministeriale 11 agosto 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 17 agosto 1959, nella zona di Amandola e Montefortino (Ascoli Piceno) dell'estensione di ettari 980, viene rinnovato, limitatamente all'aquila, capriolo, lepre, marmotta, coturnice, starna, gracchio corallino, noccistaia e fagiano, fino al 30 giugno 1970.

(6012)

Rinnovo della zona 23 di Calliano Penango denominata Perrona-Val Viazza (Asti)

Con decreto ministeriale 11 agosto 1965, fino al 30 giugno 1970 è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria (quaglie, beccaccie, tortore, rigogoli, colombacci e tordi) nella zona sita nei comuni di Penango e Calliano, denominata «Perrona-Val Viazza» (Asti), della superficie di ha. 875, delimitata dai confini indicati con il decreto ministeriale 10 aprile 1959.

(6013)

Costituzione della zona 23 di San Pancrazio Salentino e San Donaci (Brindisi)

Con decreto 11 agosto 1965, fino al 30 giugno 1969 è vietata sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione, nella zona della provincia di Brindisi, sita nei comuni di San Pancrazio Salentino e Sandonaci, denominati «Calasanzio - Sierra - Farai - Lobello», dell'estensione di ettari 1000, delimitata dai sottoindicati confini:

a nord con la strada vicinale Maddalone-Farai e Maddalone-Monticello, ad est con la strada vicinale masseria Verardi Monticello e ad ovest con la strada vicinale Farai-Lobello.

(6015)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Napoli

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, n. 2440, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Napoli.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6267)

Approvazione del piano di zona del comune di Biella (Vercelli)

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1965, n. 2185, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Biella (Vercelli).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5632)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1965, n. 13063, registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 18, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal signor Isone Tommaso avverso il decreto del 12 ottobre 1961, n. 13619, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva inquadrato l'interessato fra il personale avventizio di terza categoria, in applicazione dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decorrenza dal 29 marzo 1961.

(5801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 30 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,72	624,72	624,72	624,70	624,72	624,725	624,72	624,72	624,72
$ Can.	579,98	580,20	580 —	580,10	579,10	580,40	580,15	580,40	580,40	580,50
Fr. Sv.	144,66	144,61	144,62	144,605	144,60	144,64	144,59	144,64	144,64	144,60
Kr. D.	90 —	90 —	90,01	89,97	89,95	90 —	89,975	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	87,34	87,34	87,37	87,34	87,40	87,34	87,33	87,35	87,34	87,34
Kr. Sv.	120,76	120,75	120,78	120,735	120,70	120,75	120,745	120,75	120,75	120,75
Fol.	173,59	173,56	173,58	173,56	173,55	173,59	173,55	173,59	173,58	173,58
Fr. B.	12,58	12,587	12,59	12,5880	12,585	12,58	12,587	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,47	127,49	127,485	127,45	127,48	127,4875	127,48	127,48	127,48
Lst.	1743,09	1743,20	1743 —	1743,30	1742,75	1743,10	1743,22	1743,10	1743,10	1743,30
Dm. occ.	155,71	155,68	155,69	155,71	155,70	155,65	155,695	155,65	155,65	155,70
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,21	24,15	24,20	24,209	24,21	24,20	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,745	21,75	21,74	21,7495	21,74	21,74	21,74

Media dei titoli del 30 agosto 1965

Rendita 5 % 1935	101,75
Redimibile 3,50 % 1934	96,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,[illegible]
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,722
1 Dollaro canadese	580,125
1 Franco svizzero	144,597
1 Corona danese	89,972
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	120,74
1 Fiorino olandese	173,555
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,486
1 Lira sterlina	1743,26
1 Marco germanico	155,702
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,743

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rosciano (Pescara) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modicazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rosciano (Pescara) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rosciano (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(5936)

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castelfranci, Carife e Montecalvo Irpino (Avellino) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modicazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Castelfranci, Carife e Montecalvo Irpino (Avellino) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castelfranci, Carife e Montecalvo Irpino (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(5934)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella *F* allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato

testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª - redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Genova entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Genova.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Genova dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto sui di esse dal Provveditorato agli studi di Genova.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relatvi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonché i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Genova dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Genova nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Genova, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provinc*e* di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta a bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto-luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dei personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italana, su carta da bollo da L. 200, rlasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che

il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Genova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 81, *foglio n.* 392

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Genova e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Genova;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica, di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1638)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 100, foglio n. 23, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1964, è costituita come appresso:

generale di div. in s.p. Severoni Antonio, presidente;
colonnello ftr. in s.p. De Palma Osvaldo, membro;
colonnello art. in s.p. Armenante Euclide, membro;
ten. col. genio in s.p. Alloni Raimondo, membro;
ten. col. ftr. in s.p. Ascenzi Serse, membro;
ten. col. art. in s.p. Ceppo Lorenzo, membro supplente;
ten. col. genio in s.p. Bravin Vittorio, membro supplente;
consigliere di 1ª classe Saccucci dott. Franco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n, 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti ai membri supplenti in caso di loro intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1965
Registro n. 62 *Difesa-Esercito, foglio n.* 309

(6225)

Costituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi riservato ai sottufficiali in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 100, foglio n. 23, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1964, è costituita come appresso:

generale di div. in s.p. Raimondi Giuseppe, presidente;
colonnello ftr. in s.p. Mazzaccara di Celenza Angelo, membro;
ten. col. genio in s.p. Soravia Arturo, membro;
ten. col. art. in s.p. Crescio Luigi, membro;

ten. col. ftr. in s.p. Marchisio Vincenzo, membro;
ten. col. art. in s.p. Pellegrini Armando, membro supplente;
ten. col. genio in s.p. Bassoni Alberto, membro supplente;
consigliere di 3ª classe Santoni dott. Alberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Gli stessi compensi saranno attribuiti ai membri supplenti in caso di loro intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1965
Registro n. 61 Difesa-Esercito, foglio n. 358

(6226)

MINISTERO DELLE FINANZE

Fissazione del periodo di svolgimento degli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;
Visto l'art. 1 della legge citata, che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;
Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1965, gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di Procura della Repubblica, nel mese di novembre dello stesso anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1965
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 262

(6223)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 185);
Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965, registro n. 209 Difesa-Aeronautica, foglio n. 15);

Considerato che il prof. Mezzacapo Camillo, membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra per gli esami di economia politica e scienza delle finanze, non potrà esplicare tale incarico, per sopraggiunti inderogabili motivi;

Decreta:

Il prof. Mezzacapo Camillo è sostituito nell'incarico di esaminatore per le prove di economia politica e scienza delle finanze del concorso di cui al preambolo, dal col. CC.ro. in servizio permanente effettivo Mayer Giuseppe che conserva inoltre le funzioni di esaminatore per la statistica.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1965
Registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38

(5771)

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1964, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 202);
Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 210);
Considerato che il colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo Scano Aristide, membro aggiunto della Commissione esaminatrice di cui sopra, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo Scano Aristide, membro aggiunto della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, per gli esami di medicina Aeronautica e spaziale, è sostituito in tale incarico dal tenente colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo Rossanico Franco.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1965
Registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 319

(5772)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9257/1427 in data 7 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4629/790 in data 16 maggio 1962;
Visto il decreto n. 9258/1428 in data 7 ottobre 1964, con il quale sono stati assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta 2ª Santa Maria Villiana del comune di Gaggio Montano a seguito di rinuncia del dott. Biso Dante è rimasta vacante e disponibile;
Considerato che il dott. Fagliani Gianluigi (8° in graduatoria), il dott. Simoni Sanzio (10° in graduatoria), il dott. Buttelli Mario (12° in graduatoria), il dott. Gallerani Giampaolo (13° in graduatoria), il dott. Pancaldi Alfonso (14° in graduatoria), il dott. Bernardini Antonio (16° in graduatoria) il dottor Fiorio Walter (17° in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Visto che il dott. Raimondi Mario (18° in graduatoria), ha diritto alla nomina a termine di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Raimondi Mario è dichiarato vincitore della 2ª condotta, Santa Maria Villiana, del comune di Gaggio Montano.

Bologna, addì 28 gennaio 1965

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9257/1427 in data 7 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4629/790 in data 16 maggio 1962;
Visto il decreto n. 9258/1428 in data 7 ottobre 1964, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la 7ª condotta del comune di Bologna a seguito di rinuncia del dott. Lodini Elio Dante è rimasta vacante e disponibile;
Considerato che il dott. Agliardi Manlio (2° in graduatoria) ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Considerato, inoltre che il dott. Vaccarella Carmelo (3° in graduatoria) è stato nominato in altra sede richiesta prima della sede 7ª condotta del comune di Bologna;
Visto che il dott. Pedrelli Luigi (4° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge:
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pedrelli Luigi è dichiarato vincitore della 7ª condotta del comune di Bologna.

Bologna, addì 26 febbraio 1965

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9257/1427 in data 7 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4629/790 in data 16 maggio 1962;
Visto il decreto n. 9258/1428 in data 7 ottobre 1964, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Visto che la condotta 2ª Bargi del comune di Camugnano, a seguito della rinuncia del dott. Pedrelli Luigi è rimasta vacante e disponibile;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;
Considerato che il dott. Faglioni Gualberto (7° in graduatoria), il dott. Ciancamerla Giovanni (9° in graduatoria), il dott. Buttelli Mario (12° in graduatoria), il dott. Pancaldi Alfonso (14° in graduatoria), il dott. D'Alba Mauro (15° in graduatoria), il dott. Pierantoni Dario (19° in graduatoria), il dott. Coletta Mario (20° in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Visto che il dott. Soldati Gaetano (24° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Soldati Gaetano è dichiarato vincitore della condotta 2ª Bargi del comune di Camugnano.

Bologna, addì 20 marzo 1965

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9257/1427 in data 7 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 4629/790 in data 16 maggio 1962;
Visto il decreto n. 9258/1428 in data 7 ottobre 1964, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Visto che la condotta unica del comune di Casalecchio di Reno a seguito della rinuncia del dott. Agliardi Manlio (2° in graduatoria), vincitore del concorso è rimasta vacante e disponibile;
Considerato che il dott. Pedrelli Luigi (4° in graduatoria) è stato nominato titolare in altra sede richiesta prima della condotta unica del comune di Casalecchio di Reno;
Considerato che il dott. Vaccarella Carmelo (3° in graduatoria) nominato titolare della condotta unica del comune di Casalecchio di Reno richiese e ottenne due mesi di aspettativa per motivi di famiglia;
Considerato, inoltre, che alla scadenza della aspettativa il predetto sanitario non ha assunto servizio e pertanto il comune di Casalecchio di Reno con deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 8 aprile corrente, lo ha dichiarato dimissionario d'ufficio;
Visto che il dott. Biso Dante (5° in graduatoria) ha dichiarato di non accettare la nomina per la condotta unica del comune di Casalecchio di Reno come risulta dalla nota n. 3774 del 23 aprile 1965 del Comune stesso;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altro sanitario;
Visto che il dott. Borrozzino Ernesto (6° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Borrozzino Ernesto è dichiarato vincitore della condotta unica del comune di Casalecchio di Reno.

Bologna, addì 26 aprile 1965

Il medico provinciale: MARENZI

(5510)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.